



# la bilancia

PERIODICO DI CULTURA E ATTUALITA' FORENSE

Anno II N. 3 – nuova serie

15 Dicembre 2007

Diffusione Gratuita

SEMINARIO DI STUDI ALL'UNIVERSITÀ DI BARI

## TIRABOSCHI: SCUOLA E UNIVERSITÀ NON COMUNICANO CON IL MERCATO DEL LAVORO



Michele Tiraboschi\*

Al convegno sul tema "Le nuove forme contrattuali ed il lavoro dei giovani" svoltosi nell'Aula Magna dell'Università Barese il 12 ottobre scorso ha partecipato il Prof. Michele Tiraboschi al cui intervento sono seguiti quello del Prof. Mario Giovanni Garofalo, del Prof. Gaetano Veneto, della Prof.ssa Sforza e del Prof. Germano

Le cifre parlano chiaro! Troppo precariato e lavoro irregolare! I dati relativi ai tassi di occupazione registrati in Italia sono lontanissimi non solo da quelli dei paesi asiatici, Giappone e America, ma non sono in linea neppure con quelli Europei!

Spesso, forse troppo comodamente e superficialmente, si suole attribuire la responsabilità di siffatta disastrosa realtà alla legge Biagi che con le sue variegiate tipologie contrattuali non ha fatto che peggiorare la situazione italiana ed in particolar modo quella delle regioni del sud tra cui spiccherebbe la Puglia quanto a dati in negativo: disoccupazione, occupazione giovanile, occupazione degli over 50 ecc..

Piuttosto che sprecare tempo ed energie nel colpevolizzare i contratti della Legge n. 30 del 2003 perché non si cercano le ragioni del difficoltoso inserimento nel mercato del lavoro o la fallacia dei percorsi educativi e formativi poco rispondenti alle esigenze del mercato? Perché non si parla di fallimento dei Centri per l'impiego o del cattivo funzionamento delle Agenzie Interinali? Perché non ci si preoccupa mai di creare validi ponti di dialogo istituzionali? Perché non si cerca di accorciare il più possibile i tempi di inserimento nel mondo del lavoro? Perché non si aiutano veramente i giovani indirizzandoli meglio o accompagnandoli all'interno delle imprese? Perché non si fa nulla per potenziare la certificazione dei contratti di lavoro?

Purtroppo in Italia vi sono due mondi separati: scuola da un lato e Università dall'altro, che non comunicano con il mercato del lavoro. Non ci sono validi canali istituzionali di dialogo. Questo è il grandissimo difetto che ha il nostro mercato del lavoro! Il vero problema è quello di fare le scelte giuste, cominciando dal percorso scolastico-universitario che poi condizionerà tutta la nostra vita! Non possiamo preoccuparci di un problema di occupazione giovanile solo quando i nostri giovani cominciano a cercare lavoro, ma occorre preoccuparsene già al momento della costruzione di sistemi educativi di istruzione e formazione!

Compito del diritto è trovare valide soluzioni per costruire percorsi, ponti di comunicazione tra le famiglie, sedi educative, scuole, Università e mercato del lavoro. I professori sono chiamati a collaborare, avendo la possibilità di conoscere meglio di altri le reali esigenze dell'universo lavorativo onde suggerire idonei percorsi formativi capaci di creare figure professionali asserventi al mercato, nel tentativo di superare quei limiti che talvolta gli stessi canali formali di collocamento, i centri per l'impiego e le agenzie per il lavoro interinale, pongono.

Utile mezzo atto a snellire il difficile percorso di inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, nonché efficace ausilio è offerto dall'istituto della certificazione dei contratti di lavoro eventualmente promuovibile anche dalle Università che, accanto ad un efficace orientamento, potranno consigliare al meglio gli studenti, accompagnarli presso le aziende, nella scelta e nella certificazione del contratto di lavoro più giusto e adatto alle loro esigenze.

In conclusione sebbene la legge Biagi non possa fare miracoli, creando posti di lavoro lì dove le imprese non assumono (come nel Meridione d'Italia e in particolare in Puglia) pur tuttavia, qualora le imprese intendessero procedere con la stabilizzazione, la stessa legge sarebbe pronta con i suoi validi strumenti a realizzare quell'idea di territorio dinamico così tanto auspicata e agognata!

\*Ordinario di Diritto del Lavoro - Facoltà di Economia dell'Università di Modena e Reggio Emilia - Direttore del Centro Studi "Marco Biagi"

### LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI NON DECOLLA AL SUD

Nel suo intervento Tommaso Germano\* evidenzia il fallimento dell'istituto nel Meridione

«È evidente come sia stata altalenante la recezione della Legge Biagi, ricordando che nell'ultimo incontro il Prof. Tiraboschi salutava dicendo «di tenere costantemente pronta la valigia data l'alta probabilità di girare l'Italia». Ma a proposito della diffusa rassegnazione alla precarietà, ciò che si nota, con molto piacere, è che la situazione sta leggermente sterzando verso il discorso di ragionamenti sulla flessibilità. Fondamentalmente però - ed è questo il punto del discorso - ciò che non si è condiviso dal primo

continua in ultima pagina

\*Professore Associato di Diritto del Lavoro Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Bari

### CONVEGNI E INCHIESTE SU MEZZOGIORNO E OCCUPAZIONE

di Gaetano Veneto\*

Questo giornale e, per esso, la città di Bisceglie, ormai da un paio di anni ricoprono un ruolo indiscutibilmente originale nella nostra Regione e nell'intero Mezzogiorno.

Non è la prima volta che Bisceglie e La Bilancia si interessano di problemi del lavoro e, in particolare, del lavoro negato o precario per i giovani e per le giovani in particolar misura.

La felice liaison tra l'Università di Bari e, per essa, la prima cattedra di Diritto del Lavoro tenuta ormai da più di trent'anni da chi scrive e la facoltà di Scienze Eco-

continua in ultima pagina

\*Ordinario della Prima Cattedra di Diritto del Lavoro Facoltà di Giurisprudenza-Università di Bari



Nella foto: da sinistra il Proff.ri Germano, Tiraboschi, Veneto, Garofalo, Sforza.





Il Prof. Michele Tiraboschi e l'Avv. Antonio Belsito

chele Tiraboschi, ordinario di diritto del lavoro alla Facoltà di Economia dell'Università di Modena e Reggio Emilia e direttore del Centro Studi intitolato al suo maestro prof. Marco Biagi, intervenuto all'incontro svoltosi nel teatro comunale "Garibaldi" di Bisceglie.

Dopo il saluto del Sindaco avv. Francesco Spina e dell'Assessore al lavoro dott.ssa Antonia Spina, alla discussione sono intervenuti il prof. Gaetano Veneto, ordinario di diritto del lavoro all'Università di Bari ed il prof. Tommaso Germano, associato di diritto del lavoro presso l'Università barese.

*"La legge Biagi era ed è un'innovazione, un tentativo di adeguare il mercato del lavoro all'Europa. Essa non avrà forse dato i suoi frutti ma non può essere la panacea di tutti i mali. È necessaria una scossa all'economia, soprattutto meridionale - ha sostenuto l'avv. Antonio Belsito, docente alla Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università di Bari, che ha moderato il convegno - mentre il nostro Paese tocca il punto più basso di disoccupazione degli ultimi 25 anni. Nel Mezzogiorno si assiste ad una fuga sempre più alta di giovani laureati verso il Nord e nei casi di più elevata specializzazione verso i Paesi vicini della nuova Unione Europea e verso gli Usa".*

Il prof. Tiraboschi nell'illustrare che *"La Puglia ha un indice di disoccupazione del 45% (cioè una persona lavora per mantenere l'altra) ed ha il tasso più basso in Europa di donne che lavorano regolarmente (quindi prevale il lavoro nero) - ha denunciato che - "Questo è un sistema che non regge economicamente, mentre gli uffici di collocamento non sono in grado di dare risposte ed offrono una bassa offerta di lavoro ed il nord continua ad attingere lavoratori dal bacino meridionale. Ciò nonostante - ha aggiunto il prof. Tiraboschi - la Puglia ha varato una legge sull'apprendistato, introducendo uno schema più rigido ed orientato verso il passato, che è stata dichiarata poi illegittima dalla Corte Costituzionale per violazione di leale cooperazione con lo Stato".*

Tutto questo ha generato inevitabili e dannose conseguenze, perdite di

## “LA POLITICA HA OPPRESSO E COMPRESSO LE ESIGENZE DEL LAVORO E DELLE IMPRESE”

*Convegno a Bisceglie sul tema: “Cinque anni di legge Biagi: un primo bilancio”, con i prof. Tiraboschi e Veneto. Interventi della dott.ssa La Notte Chirone e del prof. Germano.*

Il convegno sul tema “Cinque anni di legge Biagi: un primo bilancio” - organizzato dal Dipartimento di Diritto del Lavoro dell'Università di Bari, dall'Assessorato delle Politiche del Lavoro del Comune di Bisceglie in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Trani e dell'Associazione Avvocati Bisceglie - ha ruotato intorno ai pesanti errori ed alle opportunità non colte dalla Regione Puglia in cui la *“politica del lavoro è un vero disastro”* secondo l'attenta disamina fatta dal prof. Michele Tiraboschi, ordinario di diritto del lavoro alla Facoltà di Economia dell'Università di Modena e Reggio Emilia e direttore del Centro Studi intitolato al suo maestro prof. Marco Biagi, intervenuto all'incontro svoltosi nel teatro comunale “Garibaldi” di Bisceglie.

finanziamenti in una Regione che già non ha molto lavoro da offrire. Percorsi dunque rimasti sulla carta, bloccati dalle ideologie politiche. *“È cresciuta così in Puglia la diffidenza delle imprese senza un quadro normativo di riferimento e la politica ha oppresso e compresso le esigenze del lavoro e delle imprese. La Puglia - ha continuato il prof. Tiraboschi - non ha deliberato nulla sulla legge Biagi, non ha dettato la parte che riguarda la disciplina dell'organizzazione del lavoro. Invece la sfida è di dare agli imprenditori strumenti dinamici, più flessibili per competere con altri mercati, cogliendo le opportunità dai settori del terziario, del turismo e delle nuove tecnologie”*.

*legge Biagi - ha concluso il prof. Tiraboschi - il bilancio è positivo sul piano culturale e politico, confermato ora dal piano del welfare. Ciò che non ha funzionato è stata la premessa di questa legge, per motivi ideologici, politici e sindacali. Non è stata sviluppata la fase sperimentale e del monitoraggio prevista dall'articolo 17”*.

In pratica mancano gli elementi di verifica di quello che è successo dopo l'entrata in vigore della legge Biagi, a causa delle tensioni politiche e del terrorismo. Sta di fatto, secondo i dati elencati dal prof. Tiraboschi che, nel 2001, la disoccupazione in Italia si attestava all'11% oggi è del 6,5% e vi erano il 50% di occupati mentre oggi ve ne sono il 58-59%. Ciò vuol dire che sono stati creati circa 3 milioni di posti di lavoro in Italia.

*“È una coincidenza importante - ha spiegato il prof. Tiraboschi - ma la legge va verificata perché il vero bilancio non è tanto sui numeri e, intanto (proprio il 12 ottobre, durante la giornata del convegno, n.d.r.), è stata approvata una modifica alla legge Biagi per quanto concerne il lavoro intermittente, ossia il cosiddetto lavoro a chiamata”*.

Luca De Ceglia

TEATRO COMUNALE "GARIBALDI"  
BISCEGLIE  
VENERDÌ 12 OTTOBRE 2007  
ORE 17,30

Michele TIRABOSCHI  
Ordinario di Diritto del Lavoro Facoltà di Economia  
Università di Modena - Reggio Emilia  
Direttore Centro Studi "Marco Biagi"

e  
Gaetano VENETO  
Ordinario di Diritto del Lavoro presso  
la Facoltà di Giurisprudenza  
Università degli Studi di Bari

discutono sul tema  
**cinque anni di legge Biagi  
un primo bilancio**

INTERVENGONO:  
Maria Antonietta LANOTTE-CHIRONE  
Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani  
Tommaso GERMANO  
Professore Associato Giurisprudenza - Università di Bari

COORDINA:  
Antonio BELSITO  
Facoltà di Giurisprudenza - Università di Bari

Dott.ssa Antonia Spina  
Assessore alla Pubblica Amministrazione

Avv. Francesco Spina  
Sindaco di Bisceglie



Nella foto: da sinistra l'Avv. Chieffi, il Sindaco Avv. Spina, la Dr.ssa La Notte Chirone, l'Assessore Spina, il Prof. Tiraboschi, il Prof. Veneto, l'Avv. Belsito ed il Prof. Germano.





La dott.ssa La Notte Chirone\*

“Credo che quando di un argomento se ne è troppo parlato quello è il momento migliore, per chi fa un lavoro come il mio, di prendere le distanze dalle varie astrazioni più o meno dotte e di fermarsi a guardare i fatti calati nel contesto storico sociale che li ha generati.

Esiste un momento per l'approfondimento dottrinario ed uno più squisitamente “tecnico”: questo è quello che maggiormente mi appartiene.

La legge n. 30/2003 ha avuto il pregio - in un contesto instabile ed incerto in cui operano le imprese italiane dominato da fattori esogeni ed indipendenti dalla volontà della politica, in cui la realtà economica è più forte della politica stessa - di capire che se il mercato del lavoro utilizzava forme di contratti non previste dalla legge e quindi, se si vuole, illegali era perché (ormai non più per colpa delle imprese) proprio di quelle forme il mondo produttivo aveva bisogno, allora tanto valeva - invece di contrapporre loro il tradizionale rapporto di lavoro a tempo indeterminato - tirarle fuori dall'oscurità, dargli una veste giuridica, consentirne un uso legale senza privare il soggetto debole di quei rapporti, il lavoratore “precario” per l'appunto, delle necessarie tutele a partire da quelle alla persona.

Così i *co.co.co.* diventano *co.pro.* e a tali lavoratori si applicano anche le norme di cui al decreto legislativo 626

## UN PRIMO BILANCIO SULLA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO

L'intervento di Maria Antonietta La Notte Chirone al convegno di Bisceglie

del 1994 in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e, in particolare, la sorveglianza sanitaria ex art. 2 D. Lgs. 626/94. Lo *staff leasing* diventa l'opportunità di far emergere intere sacche di sommerso e, contestualmente, di consentire in molti settori, soprattutto in quello dei servizi elettronici ed informatici, di affrontare anche punte di attività, spesso ricorrenti, in cui, magari con scarso preavviso aziende di servizi sono chiamate a configurare reti informatiche, p.c. ed altro.

(...) C'è chi afferma che successivamente all'introduzione della legge 30, addirittura si è avuto un favoloso balzo in avanti dell'occupazione e sciorinano dati e percentuali che non mi convincono affatto. Sono dati drogati da molteplici fattori: innanzi tutto dalle modalità di computo degli occupati rispetto ai disoccupati e poi dal fatto che la disoccupazione risulta un fenomeno ridotto a causa della crescita della quota di giovani che continuano a studiare e, infine, perché c'è un aumento notevole di iscrizione di imprese alla camera di commercio ma, a ben guardare, non si tratta di imprenditori, bensì di ex *co.co.co.* che non sono riusciti a diventare *co.pro.* e allora hanno dovuto aprire una partita IVA e iscriversi alla Camera di commercio.

In sostanza, i contratti a tempo determinato non sembra proprio abbiano subito una grossa propulsione dalla legge Biagi ed i fatti dimostrano che quando vi è lavoro, in clima di produttività, vi è lavoro per tutte le figure di tipologie contrattuali!

(...) Il 1° ottobre è scaduto il termine per la presentazione, da parte delle imprese, delle istanze di regolarizzazione per la c.d. “operazione di emersione del sommerso” con uno scarsissimo numero di adesioni e, come hanno potuto riscontrare gli ispettori del lavoro, con molti sottoscrittori di accordi sindacali non corretti. In questi giorni si è deciso di procedere ad una operazione di restyling di questa operazione per presentarla all'interno della finanziaria 2008.

Quale è la nuova veste con cui si riproporrà questa operazione? Maggiori possibilità per le imprese di ottenere benefici da parte dello Stato ai fini contributivi e previdenziali.

In questo modo, la forma di assunzione che Biagi voleva disincentivare nell'uso, sarà quella più incentivata e si finirà per ricadere negli errori del 1996 per i *co.co.co.* creando un *tertium genus* di lavoratori, magari con contratti non proprio corretti ma che, a lungo andare ed a conti fatti, potrebbero addirittura diventare convenienti un po' per tutti. Soprattutto perché gli accordi, stipulati in tal senso prevedono, oltre

l'anno dalla firma, la stabilizzazione dei lavoratori!

(...) In conclusione, chiunque si occupi di lavoro, con un po' di onestà intellettuale sa benissimo che nessun provvedimento è perfetto ed in questo la legge Biagi non fa eccezione, ma si deve stare attenti alle storture create non da tale legge ma dal momento applicativo della stessa demandato a rappresentanti delle forze politiche e sindacali, ricordandosi che mentre il legislatore lavora con un'ottica che considera e ricomprende le generazioni future, i politici spostano spesso tale ottica su quelle che saranno le elezioni future e le proposte di revisione finiscono con l'essere valutate non per la loro effettiva utilità o efficacia, ma sulla base della loro “vendibilità” politica.

La legge Biagi va cambiata?

Non credo e i fatti, in questi ultimi giorni lo stanno dimostrando. “Va superata!” ha detto l'attuale governo, ma, poi, di fatto cosa è stato riformato? Qualcosa, la parte più marginale, quasi nulla! Potrebbe non accorgersene nessuno! Si è solo smontato qualche pezzo, il più indigesto: il *lavoro a chiamata*, lo *staff leasing*... tanto non hanno funzionato!

Quindi, la tanto vituperata legge Biagi è rimasta intatta! Quali le possibili soluzioni?

Difficile dirlo... vanno tutte dettate dall'osservazione del momento pratico attuativo, ma l'attuazione deve essere proprio quella voluta dalla legge, altrimenti parliamo di tutt'altra storia!”

\*Magistrato del Lavoro presso il Tribunale di Trani

**Il V. Presidente della Commissione Lavoro alla CAMERA On.le Francesco Amoroso:**

### “La Legge Biagi continua a dare frutti fecondi”

*È con forte rammarico che non posso partecipare a questo importante convegno che celebra i cinque anni della Legge Biagi.*

*Sottolineo il verbo “celebra” perché purtroppo - come vedo quotidianamente sia nell'Aula di Montecitorio che nella mia veste di vicepresidente della Commissione Lavoro - questa normativa fondamentale e i suoi buoni frutti (ricordo con impressione il dato che nel 2004, cioè a un solo anno dalla sua approvazione, i numero degli occupati crebbe subito di circa 400 mila persone) vengono oggi non solo disconosciuti, ma addirittura attaccati con virulenza da importanti - non tanto per una presunta autorevolezza o competenza, quanto per il loro essere titolari di preziosi voti parlamentari - componenti della maggioranza di centrosinistra.*

*Non è qui il caso di soffermarsi sui volgari insulti alla memoria del Prof. Marco Biagi, vero martire ucciso sull'altare del riformismo e dell'avanzamento della società italiana, proferiti da alcuni esponenti politici. Non bisogna dar loro corda. Piuttosto è importante - questo sì - sottolineare la confusione che regna nella maggioranza intorno alla Legge Biagi.*

*Infatti il Protocollo sul welfare siglato dal governo e da CGIL, CISL e UIL nello scorso luglio di fatto non abroga le fondamenta della Legge Biagi. Con la sola eccezione del lavoro a chiamata che si vuole abolire, il Protocollo parla di cambiamenti da apportare al sistema degli incentivi all'occupazione centrati soprattutto su donne, giovani e ultra-50enni; di ridefinizione del “contratto d'inserimento”; di obblighi più stringenti per le aziende nel caso in cui dopo 36 mesi continuino ad avvalersi dei lavoratori; di allungamento della durata settimanale (25-30 ore) dei contratti a tempo parziale lungo; di sostegno agli apprendistati e di maggiore inserimento lavorativo per i disabili.*

*Sinceramente non vedo l'utilità di questo Protocollo che - un po' come avviene sul versante della previdenza dove la riforma dello “scalone” non fa altro che allungare i tempi per l'innalzamento dell'età pensionabile che in ogni caso tra qualche anno sarà perfino superiore ai 60 anni voluti dalla precedente maggioranza - non abroga la Legge Biagi, ma la indebolisce con la conseguenza di un inevitabile conto molto salato da pagare a carica sia delle casse statali che, purtroppo, dei giovani che cercano di entrare in un mondo del lavoro che, ci piaccia o meno, è ormai all'insegna della flessibilità.*

*In definitiva quelli che la maggioranza cerca di raggiungere sono solo dannosi compromessi che - per accontentare tutte le componenti del centrosinistra, dalla sinistra radicale che minaccia il “no” in Parlamento al protocollo così com'è oggi ai tre voti in ballo di Lamberto Dini che può far saltare il governo in caso di eccessive modifiche - rischiano di stravolgere il senso e lo spirito di una normativa, qual'è la legge Biagi, che in materia di lavoro è tra le più avanzate d'Europa.*

*Nella certezza che nonostante le insidie parlamentari la Legge Biagi potrà continuare a dare frutti fecondi e con l'augurio di buon lavoro al Prof. Michele Tiraboschi (degnò continuatore del lavoro e della memoria di Marco Biagi) e a tutti i partecipanti ai lavori, invio il mio più cordiale saluto.*

Francesco Amoroso

## SOMMARIO

3 Bilancio sulla riforma del mercato del lavoro

5 Dovere di sicurezza

7 “Morire di lavoro”

9 Congedo straordinario retribuito

11 Pacchetto sicurezza

## DANNO & RESPONSABILITÀ

Talvolta accade, in natura, un fatto alquanto singolare: nasce una bambina con parto naturale senza alcuna complicazione. A poche ore dal lieto evento la neonata, che gode di ottimo stato di salute, ha un rigurgito che comporta l'ingestione di mucosa e liquidi e, conseguentemente, l'asfissia. Una tragica fatalità dovuta ad un fatto fisiologico che, fino a diversi decenni fa, quando i bambini nascevano in casa assistiti da un'ostetrica più o meno esperta, si sarebbe conclusa o con la morte della piccola o con la sua irrimediabile menomazione psico/fisica.

Poi è intervenuto il "progresso" che ha creato aspettative di salute e lunga vita con l'apporto di strutture sanitarie organizzate, dotate di strumentazioni sofisticate e di professionisti specializzati in grado di scongiurare anche eventi imprevedibili.

In ragione di tutto questo, qualche anno fa, una gestante si recava per partorire in una clinica privata del barese allo scopo di affrontare l'evento con la massima serenità ed in totale sicurezza, confidando nell'ottima fama di cui la struttura sanitaria godeva in campo ostetrico-ginecologico. Nel contratto stipulato con la casa di cura si conveniva l'assistenza al momento del parto del ginecologo di fiducia il cui intervento, comunque, si limitava alla nascita. Quando, purtroppo, si è verificato l'episodio asfittico, nel corso dei concitati soccorsi, non è intervenuto alcun medico poiché il solo di cui la struttura disponeva era impegnato, suo malgrado, in sala parto.

Alla bambina protagonista di quell'episodio, a distanza di anni, le è stato diagnosticato "un ritardo intellettivo di grado medio grave con assenza quasi completa di linguaggio verbale, un modesto danno motorio prevalentemente caratterizzato da goffaggine, impaccio e incoordinazione" che, in mancanza di alcun tratto somatico o altro segno specifico, non consente l'inquadramento in alcuna sindrome nota. Inoltre, poiché l'esito degli accertamenti clinici eseguiti hanno escluso qualsiasi causa genetico-malformativa o metabolica, nonchè patologie insorte successivamente alla nascita, c'è da chiedersi se, in questo caso, la responsabilità del danno sia da attribuirsi alla casa di cura, per il negletto soccorso o al medico che ha fatto nascere la bimba.

Orbene una qualche responsabilità sarebbe inquadrabile in capo alla casa di cura per il fatto che non avrebbe dovuto limitarsi alle sole prestazioni di natura alberghiera quanto, piuttosto, garantire quelle mediche, anche in ragione dei principi di correttezza e buona fede desumibili dall'art 1175 codice civile. Si tratterebbe, comunque, di una responsabilità autonoma e diretta dell'ente dovuta alla mancata predisposizione di presidi di personale medico e paramedico nonché di attrezzature necessarie ad affrontare eventuali complicanze che, come nel caso di specie, ha causalmente prodotto un gravissimo danno alla neonata, visto che la casa di cura non aveva a disposizione apparecchiature idonee ad affrontare l'emergenza dovuta alla sindrome asfittica ed il suo personale ausiliario ha ritardato il trasferimento della piccola degente in centro ospedaliero attrezzato.

Sarebbe inoltre riconoscibile il danno biologico inteso sia come lesione all'integrità fisico-psichica che nella perdita della capacità produttiva.

Eda escludersi, invece, la responsabilità del ginecologo di fiducia come pure quella del professionista interno alla casa di cura impegnato in sala parto, le cui prestazioni si sono limitate a quelle previste dal contratto d'opera ex art. 2236 che limita, appunto, la responsabilità alle sole ipotesi in cui sia accertato il dolo o la colpa grave.

In sintesi, conformemente ai recenti orientamenti giurisprudenziali, può dirsi che la responsabilità della casa di cura è di natura contrattuale ed, in particolare, si tratta di un'obbligazione complessa nella quale si intrecciano prestazioni mediche in senso stretto con prestazioni sanitarie e organizzative di varia natura.

Insomma, allo stato attuale, il passo verso la socializzazione dei costi del benessere è ancora lungo.

Rosalba Secchi



**BAR SNOOPY**  
Pasticceria Buffet  
Gelateria Paninoteca  
Via Fragata, 151 - Bisceglie  
tel. 080.395 42 98

## GIURISPRUDENZA LOCALE

### Assunzione alle dipendenze di Istituti di vigilanza privata Costituzione del rapporto di lavoro – Richiesta riconoscimento danni da responsabilità precontrattuale - Insussistenza

L'assunzione alle dipendenze di Istituti di Vigilanza privata è preceduta da una fase amministrativa che non equivale a promessa di assunzione ma mira solo a far acquisire all'aspirante guardia particolare giurata quel requisito (decreto rilasciato dalla Prefettura) senza del quale la domanda dell'interessato mancherebbe, *ab origine*, dei presupposti per essere presa in considerazione. Tale procedura, giustificata dalla peculiarità dei compiti svolti sotto la vigilanza del Questore dalle guardie particolari giurate, consente all'interessato solo di proporsi per l'assunzione resa disponibile dall'Istituto di vigilanza previa istanza inoltrata alla Prefettura. Né tantomeno al giuramento prestato ai sensi dell'art. 250 del Regolamento di P.S. può riconoscersi finalità diversa dall'essere atto istruttorio conclusivo del procedimento abilitante la guardia giurata all'espletamento dell'attività lavorativa. Rileva infine la necessità, da parte della futura guardia giurata, della sottoscrizione di regolare contratto di assunzione che si rivelerebbe ultroneo nel caso in cui l'assunzione stessa si fosse perfezionata sin dal primo atto del procedimento amministrativo.

Tribunale di Trani, sez. lavoro, sentenza 08.10.2007  
Giudice LA NOTTE CHIRONE

### Ordine di demolizione della res abusiva - Sospensione esecuzione del provvedimento impugnato – Domanda incidentale di sospensione Accoglimento

Va accolta, ai soli fini del riesame, la domanda incidentale di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato di demolizione della *res abusiva* considerato che, essendo trascorsi venti anni dalla presentazione dell'istanza di condono, appare irragionevole il diniego opposto dall'Amministrazione alla istanza di proroga del termine fissato per la presentazione di un piano di recupero ai fini del rilascio della concessione in sanatoria.

T.A.R. Puglia, sez. mista, ordinanza 26.09.2007 n. 823  
Pres. ALLEGRETTA Rel. BUCCHI

### Bancarotta fraudolenta documentale – Irregolare tenuta delle scritture contabili – Pregiudizio ai creditori - Insussistenza

Ai fini dell'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 L. Fall. è sufficiente il dolo generico, rappresentato dalla consapevolezza che la disordinata o inesistente tenuta dei libri e delle scritture contabili renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio sociale. Pertanto non sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale quando risultino soddisfatti i requisiti previsti dall'art. 2217 c.c. e la omessa redazione dell'inventario iniziale di liquidazione non abbia recato pregiudizio ai creditori o comunque impedito la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari pur se effettuata *aliunde* ma pur sempre con l'ausilio di documenti e dati provenienti dal fallito, senza necessità di far ricorso a fonti di documentazione esterne pubbliche o private.

Tribunale Collegiale di Trani, prima sez. penale,  
sentenza 19.06.2007 n. 386  
Pres. CARONE Est. VOLPE

### Risarcimento danni per lesione del c.d. interesse negativo Nullità assoluta del contratto di mandato per violazione degli obblighi di diligenza e delle norme sulla trasparenza dei servizi finanziari Conflitto di interessi - Esclusione

È da escludere la ricorrenza delle violazioni agli obblighi di diligenza, trasparenza ed informazione addebitati alla società mandataria e, conseguentemente, del diritto al risarcimento del danno patrimoniale reclamato avendo la stessa reso un'adeguata e tempestiva informativa dei fenomeni successivi derivati dalle intervenute fusioni societarie senza che venisse esercitato il diritto di recesso. Pertanto non può ricollegarsi alcuna pretesa risarcitoria alle modifiche sopravvenute nel rapporto contrattuale sotto il profilo soggettivo, per effetto della sostituzione del mandatario, essendosi il rapporto protratto con la nuova società incorporante, subentrata a pieno titolo nei diritti e negli obblighi della precedente mandataria. È parimenti da escludersi il preteso conflitto di interessi in cui avrebbe illegittimamente operato la mandataria nella esecuzione della gestione patrimoniale, non essendo necessaria alcuna preventiva accettazione del conflitto stesso ad ogni singola operazione finanziaria compresa nella gestione patrimoniale, stante il disposto dell'art. 45 Reg. Consob n. 11522/98 che, con riferimento specifico al servizio di gestione, deroga alla regola generale posta dall'art. 27 cit. Reg. escludendo la preventiva approvazione per ciascuna operazione.

Tribunale Collegiale di Trani, sez. civile, sentenza 27.02.2007 n. 166  
Pres. SAVINO Rel. GRILLO